

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 171/36/2012

Fatto e diritto

1) Con ricorso depositato in Commissione il 27.4.2011 Ma. Os. conveniva in giudizio Equitalia Nord S.p.A. chiedendo l'annullamento di due intimazioni di pagamento emesse dalla convenuta nonché delle cartelle di pagamento nelle stesse richiamate. Il ricorrente eccepiva la nullità della notifica delle cartelle nonché la nullità stessa delle due intimazioni di pagamento.

Equitalia Nord S.p.A. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

2) La controversia è stata discussa all'udienza del 15.12.2011 e passava quindi in decisione.

3) L'eccezione di nullità della notifica delle cartelle di pagamento sollevata dal contribuente è fondata. Infatti la notifica risulta essere stata fatta il 10.5.2008 in Via Lippi Filippino 30 Milano ove il ricorrente non era più residente avendo il trasferito la sua residenza in Via Gobetti 3 Cologno Monzese. Tali fatti risultano dai documenti prodotti dalle parti. Alla nullità della notifica delle cartelle consegue la nullità dell'intimazione di pagamento che presuppone la regolare notifica della cartella. Ogni altro motivo di ricorso risulta assorbito.

4) Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese attese le ragioni della decisione.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede:

accoglie il ricorso. Spese compensate.